

**STATUTO SOCIALE**  
CONSORZIO DIFESA DELLE ATTIVITA' AGRICOLE DI VENEZIA  
approvato il 09/05/2018

**CONDIFESA VENEZIA**

**Titolo I**

**Costituzione - Sede - Denominazione - Scopi - Durata**

ART. 1  
DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'associazione di produttori agricoli con personalità giuridica di diritto privato, Organismo di difesa collettivo avente la denominazione "Consorzio difesa delle attività agricole di Venezia", in breve "Condifesa Venezia", con sede in Venezia - Mestre.  
L'associazione svolge la propria attività nel territorio dello Stato Italiano, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia.

ART. 2  
DURATA

La durata dell'associazione è fissata fino al 31(trentuno) dicembre 2050(duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, almeno 180(centottanta) giorni prima della sua scadenza, nei modi di legge.

ART. 3  
SCOPO E ATTIVITA'

Gli scopi dell'associazione, che non ha fini di lucro, sono costituiti dalla promozione di pratiche di gestione aziendale mirate alla prevenzione e gestione dei rischi d'impresa nel settore agricolo a tutela del reddito delle imprese agricole associate ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n.102 e successive modifiche ed integrazioni e di eventuali altre normative comunitarie, nazionali e regionali, aventi le medesime finalità.

A tal fine l'associazione attua, in favore dei soci, attività, iniziative e progetti finalizzati alla difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, le epizootie, le fitopatie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.

In conformità alle norme vigenti e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle norme statuarie, promuove e realizza in favore dei soci:

- a) la difesa attiva, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni, da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;
- b) la difesa passiva, da attuarsi con la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 2;
- c) la partecipazione ad iniziative mutualistiche, anche di livello nazionale o interregionale, o attraverso la costituzione di fondi di mutualità e solidarietà con le stesse finalità;
- d) lo studio di nuove soluzioni assicurative e mutualistiche;
- e) la rilevazione dei dati agrometeorologici e fitopatologici, la loro elaborazione, studio e analisi;
- f) la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti

- migliorativi della prevenzione dei danni da calamità sulle produzioni agricole, oltre alle attività di gestione del rischio proprio del consorzio;
- g) l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione degli associati;
  - h) ogni altra attività utile agli associati e nel loro interesse.

## **Titolo II** **SOCI**

### **ART. 4**

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono aderire gli imprenditori agricoli, che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c. in forma individuale o collettiva, le società agricole comprese le cooperative, consorzi, enti e associazioni, che svolgano attività agricola.

Possono altresì aderire persone fisiche o giuridiche diverse dagli imprenditori agricoli di cui al precedente comma, purché conduttori di terreno agricolo, la cui attività non sia in contrasto con gli scopi dell'associazione, con solo elettorato attivo.

La domanda di ammissione all'associazione deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione utilizzando l'apposita modulistica. In particolare devono essere specificati i dati anagrafici, aziendali e produttivi, secondo le procedure e lo schema di domanda predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Con la domanda l'aspirante socio dichiara di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i regolamenti interni attenendosi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi e di assumere i seguenti obblighi:

- a) versare i contributi di ammissione, di adesione ed associativi deliberati dagli Organi ai sensi dello Statuto;
- b) osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti di cui al successivo art.24;
- c) adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi dell'associazione;
- d) adottare le idonee forme di garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e requisiti dichiarati.

E' prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro 60(sessanta) giorni dal ricevimento, comunicando la propria decisione motivata al richiedente. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta con efficacia dalla data di presentazione della domanda. Il proponente la domanda di ammissione può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Ordinaria dei Soci alla prima convocazione utile.

### **DOVERI DEI SOCI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI SOCI**

Il socio è tenuto al versamento:

- a) del contributo di ammissione, come determinato dall'Assemblea entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione o comunque entro la data di versamento dei contributi di cui alle seguenti lettere b) o c)
- b) del contributo associativo ed obbligatorio annuo, a norma dell'art.11, destinato alla copertura assicurativa e delle spese di funzionamento dell'associazione, determinato dal Consiglio di Amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea, in rapporto al valore della produzione;
- c) di un contributo associativo annuale, qualora non assicurati le produzioni, destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'associazione, determinato dal Consiglio di Amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea;

- d) del contributo alle iniziative mutualistiche cui l'Associato aderisca, secondo le disposizioni adottate dall'Assemblea;
- e) di eventuali altri contributi deliberati dall'Assemblea.

I contributi versati a qualunque titolo dai soci non sono ripetibili.

I contributi sono versati nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art.5 SUCCESSIONE

1. Nel caso di morte di un socio gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni pecuniarie attinenti il rapporto associativo del dante causa nei confronti dell'associazione;
2. Il rapporto associativo può continuare con gli eredi, che siano in possesso dei requisiti e che richiedano l'ammissione a soci. Gli eredi, in caso di comunione ereditaria, devono comunque designare il loro rappresentante entro centoventi giorni dalla data di apertura della successione.
3. Il rapporto associativo non è trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della cessazione del rapporto associativo ed adotta gli atti conseguenti in caso di morte del socio, persona fisica, cui non succedano eredi e di scioglimento di società o persone giuridiche in mancanza di subentro di altri enti.

#### Art.6 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per dichiarazione volontaria;

La domanda di recesso deve essere comunicata all'Associazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso.

Il socio receduto è obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto ed è tenuto a versare i contributi già deliberati dai competenti Organi sociali in relazione agli impegni assunti dall'associazione, in particolar modo per l'anticipazione di contributi pubblici o la partecipazione a iniziative mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile delibera in merito al recesso e all'adempimento degli obblighi conseguenti.

#### ART. 7 ESCLUSIONE E DECADENZA DAL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'esclusione del socio può essere deliberata dall'Assemblea o, se deliberata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:

- a) per decadenza qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che, con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, rechi danno morale o materiale all'associazione;
- d) nel caso di morosità nel pagamento dei contributi per almeno due annualità consecutive.

La delibera di esclusione o di decadenza deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte dei competenti Organi sociali.

Avverso la stessa è ammesso ricorso al collegio dei probiviri e all'autorità giudiziaria ordinaria.

### **TITOLO III**

#### Patrimonio – Esercizio Sociale – Bilancio

#### Art.8 ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi annuali di funzionamento;
- b) eventuali contributi pubblici;
- c) altri contributi.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) un Fondo di dotazione costituito dalle somme all'uopo destinate dall'Assemblea;
- b) Il Fondo patrimoniale del Consorzio depositato presso la Tesoreria non può essere inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- c) eventuali avanzi di gestione;
- d) contributi di ammissione da parte dei soci;
- e) beni mobili ed immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione;
- f) riserva ordinaria ed eventuali riserve straordinarie;
- g) eventuali fondi per iniziative mutualistiche.

#### ART. 9 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1°(primo) gennaio al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio accompagnato da una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio. Il bilancio e la contabilità, separata per contributi associativi e pubblici e per le iniziative mutualistiche, sono tenuti secondo le modalità ed i principi civilistici vigenti, salve le disposizioni delle norme di settore.

Il bilancio e la relazione sull'attività svolta sono posti a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede dell'associazione.

Il bilancio e la relazione sull'attività svolta sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione alla fine di ciascun esercizio provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.

#### Art. 10 AVANZI DI GESTIONE - RISERVE

Gli avanzi di gestione non sono distribuibili fra gli associati. Le riserve, ordinarie e straordinarie, ed il patrimonio sociale dell'ente sono indivisibili.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.11 RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce le modalità di riscossione dei contributi associativi e delle somme destinate alla copertura assicurativa, che può aver luogo anche in due o più soluzioni.

### **TITOLO IV**

## Organi dell'Associazione

### Art. 12 ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il collegio sindacale;
- e) il collegio dei probiviri.

### Art.13 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti da almeno tre mesi, in regola col pagamento dei contributi associativi dovuti ai sensi dell'art. 8 e che non siano stati dichiarati morosi dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, per iscritto con preavviso di almeno dieci giorni nelle forme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

### Art.14 ASSEMBLEE PARZIALI

Quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, può deliberare di convocare Assemblee parziali, stabilendone il numero e il luogo, tenendo conto della distribuzione territoriale dei soci. Le Assemblee parziali eleggono tra i soci, con esclusione degli amministratori, Sindaci e personale dipendente dell'associazione, i delegati che parteciperanno all'Assemblea generale.

Le Assemblee parziali sono convocate, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dell'associazione, da comunicarsi almeno dieci giorni prima delle rispettive adunanze a ciascun socio a mezzo di lettera o di altra forma anche telematica. L'avviso viene altresì affisso nella sede dell'associazione e nel sito internet della stessa nei dieci giorni che precedono ciascuna Assemblea parziale.

L'avviso di convocazione, che riporta l'elenco delle materie oggetto dell'Assemblea generale, ha all'ordine del giorno esclusivamente la nomina dei delegati.

Le Assemblee parziali, presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente o da un suo delegato, eleggono con il sistema proporzionale un delegato ogni venti voti dei soci intervenuti in persona o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Se il numero dei voti non è esattamente un multiplo di venti ed il resto supera i dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto. Al di sotto dei primi venti voti si applica il medesimo criterio.

Le Assemblee parziali sono valide in prima convocazione con la presenza, in persona o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso luogo, ma in giorno diverso da quello della prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci o dei loro delegati presenti aventi diritto al voto.

### Art.15 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è convocata con le stesse modalità previste per le Assemblee parziali nel

caso in cui non sia preceduta dalle Assemblee parziali.

Qualora siano stati eletti i delegati, la convocazione dell'Assemblea generale avviene mediante spedizione dell'avviso di convocazione presso il domicilio dei delegati risultante dal libro soci, tramite raccomandata A.R. o altro strumento anche telematico idoneo ad attestarne la ricezione.

L'Assemblea generale o le Assemblee parziali possono tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) sia consentito regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'Assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

Ciascun socio o delegato ha diritto ad un voto.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci; resta esclusa la delega tra i delegati delle Assemblee parziali.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da un consigliere delegato dal Presidente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci o dei loro delegati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci o delegati presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel termine maggiore di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per deliberare l'approvazione del bilancio e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere tenuta entro il termine di sessanta giorni qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta dal collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, e dal segretario, che può anche essere non socio, nominato dal Presidente, e nel caso di votazioni a scrutinio segreto anche da due scrutatori. Quelle dell'Assemblea di modifica dello Statuto devono risultare da verbale redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni, bilanci e rendiconti approvati dall'Assemblea dovranno essere resi noti a tutti i soci.

## Art.16

### COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio e le relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- c) determinare gli emolumenti per i membri del consiglio, del Presidente e Vicepresidente;
- d) nominare i membri del collegio sindacale di propria competenza, determinandone gli emolumenti, ed eleggendone il Presidente;
- e) nominare i membri del collegio dei probiviri eleggendone il Presidente;
- f) deliberare le modalità per le coperture assicurative o di carattere mutualistico inerenti l'attuazione dello scopo sociale;

- g) deliberare la costituzione di fondi di mutualità o la partecipazione ad iniziative mutualistiche;
  - h) approvare i regolamenti per l'attuazione del presente Statuto che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione;
  - i) determinare i contributi di ammissione dei soci;
  - j) fissare i criteri per la determinazione dei contributi associativi posti a carico dei soci per la difesa attiva e passiva che sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione;
  - k) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.
- E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare le modificazioni dello Statuto sociale e lo scioglimento dell'Associazione.

#### Art. 17

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri scelti tra i soci.

Le modalità di presentazione delle liste e di votazione sono definite con regolamento deliberato dall'Assemblea.

Non possono essere eletti soci non in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Gli amministratori durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio in cui sono in carica, e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio di Amministrazione nomina per cooptazione i consiglieri scegliendoli tra i candidati non eletti della stessa lista in ordine di presentazione o in mancanza di questi tra i soci aventi diritto di voto. La nomina dei consiglieri cooptati deve essere approvata nella prima riunione utile dall'Assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri componenti il consiglio.

Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente. Il Vicepresidente può essere delegato dal Presidente a presiedere le Assemblee parziali e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza temporanea.

#### Art. 18

### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché nella regione Veneto, dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata, da inviarsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo all'indirizzo preventivamente comunicato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato entro il termine di quindici giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o del collegio sindacale.

Il consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per audio/video conferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente del consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto

verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al Consiglio di Amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

Le votazioni normalmente avvengono per alzata di mano; in ogni caso devono essere adottate modalità di votazione che garantiscano l'individuazione dei voti di ciascun amministratore. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### Art.19

### COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione dell'associazione e può compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino nello scopo sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per legge o per Statuto, siano riservati all'Assemblea.

È competenza del Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) redigere il progetto di bilancio e i relativi allegati;
- b) nominare il segretario dell'associazione;
- c) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- d) determinare i contributi associativi sulla base dei criteri fissati dall'Assemblea;
- e) approvare i regolamenti non di competenza dell'Assemblea;
- f) assumere e licenziare il personale dipendente, adottare ogni altro provvedimento relativo al personale, fissandone mansioni e retribuzioni;
- g) provvedere alla formazione e aggiornamento degli elenchi dei soci;
- h) attuare le iniziative di difesa attiva e passiva e di mutualità;
- i) promuovere studi e iniziative per l'attuazione degli scopi sociali;
- j) realizzare e controllare la riscossione dei contributi associativi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di recesso, cessazione ed esclusione dei soci.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente o dal segretario verbalizzante.

#### Art.20

### PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale, rappresenta l'associazione giudizialmente e stragiudizialmente, presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente:

- a) adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ai fini dello svolgimento delle attività associative;
- b) provvedere alla convocazione dell'Assemblea, delle Assemblee parziali, ove deliberate, e dell'Assemblea in casi di necessità e urgenza.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce.

#### Art.21

### ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, in base alle norme vigenti, può essere monocratico o collegiale. Nel secondo caso è costituito da tre membri effettivi e da un membro supplente. Ai membri eletti si aggiungono gli eventuali membri di diritto, qualora previsto dalle norme vigenti.

Il numero dei componenti il Collegio sindacale è stabilito dall'Assemblea Generale ordinaria all'atto dell'elezione degli Organi sociali. I Sindaci possono essere eletti anche fra i non Soci.

I Sindaci durano in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata

della carica, e sono rieleggibili.

E' di competenza dell'Assemblea la nomina del Presidente del Collegio sindacale.

In caso di cessazione dall'ufficio di un sindaco eletto dalla Assemblea, subentra il supplente.

L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e del supplente necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi Sindaci scadono con quelli in carica. Se con il sindaco supplente non si completa il Collegio sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione.

L'emolumento dei Sindaci effettivi viene fissato dall'Assemblea per l'intera durata dell'incarico, prima della loro nomina.

All'Organo di controllo compete la verifica sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo predisponde la propria relazione sulla gestione.

I Sindaci possono, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati nell'apposito libro dei verbali.

I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle Assemblee Generali dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Art.22

### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea generale dei soci, con esclusione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale e del personale dipendente dell'associazione. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di uno dei membri nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un membro provvisorio fino alla successiva Assemblea.

L'eventuale compenso è determinato dall'Assemblea.

Al Collegio dei Probiviri compete l'interpretazione dello Statuto nonché la risoluzione in via amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra soci ovvero tra questi e l'associazione o uno o più dei suoi Organi.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, salvo i casi in cui è previsto un termine più breve. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità, previo esperimento del tentativo di conciliazione.

Il Consiglio di Amministrazione e il segretario sono tenuti a fornire al collegio dei probiviri le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

#### ART. 23

### Segretario

Il Segretario, che potrà essere anche un non socio, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza i compiti del Segretario, vengono assunti provvisoriamente da un componente il Consiglio incaricato dal Consiglio stesso.

Spettano al Segretario, oltre ai compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione i seguenti incarichi:

- a) assistere alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni redigendo i relativi processi verbali;
- b) spedire gli avvisi di convocazione delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) compilare i ruoli annuali di riparto dei contributi;
- d) curare la registrazione dei contratti;
- e) curare l'amministrazione e la gestione contabile secondo le disposizioni vigenti ivi compresa la predisposizione del bilancio;
- f) sovrintendere alla gestione del personale dipendente e curare tutti i necessari conseguenti

adempimenti.

Art.24  
REGOLAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea approva uno o più regolamenti per disciplinare in particolare le seguenti materie:

- a) elezioni e Organizzazione delle Assemblee elettive, per quanto non disciplinato dal presente Statuto;
- b) funzionamento dei fondi mutualistici.

Art.25  
RINVIO A NORME DI LEGGE

All'associazione si applicano, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, le disposizioni relative alle associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.